

Il minore autore di reato

*Corso di Alta Formazione in psicologia giuridica,
criminale e investigativa per giuristi e psicologi.
Milano, Febbraio 2020-Febbraio 2021*

Corsista: Avv. Maria Barbara Pirisi

Abstract

Il presente elaborato mira a concettualizzare gli aspetti giuridici e psicologici legati alla personalità del minore autore di reato.

Le metodologie prescelte per evidenziare il connubio tra *ius* e *psiche in ambito minorile*, si sostanziano nell'utilizzo delle teorie proposte dagli studiosi delle rispettive discipline, avvalorate da un'analisi pratica operata sul territorio.

La chiave di lettura del seguente lavoro deve essere la medesima posta in essere per la stesura, ovvero sia, la necessità di osservare sistematicamente e analiticamente il fenomeno di cui trattasi, allo scopo di poter rendere la giustizia più prossima a chi se ne avvale sia esso autore o vittima del reato.

Sommario	
<i>Abstract</i>	1
1 Nascita del diritto penale minorile	3
<i>1.1 Istituzione della Juvenile Court.</i>	3
<i>1.2 Diffusione delle Corti Giovanili in Europa.</i>	3
<i>1.3 Istituzione del Tribunale per Minorenni in Italia.</i>	4
2 Diritto Minorile e Ordinamento	5
<i>2.1 Svolta Costituzionale.</i>	5
<i>2.2 Codice del processo penale minorile - D.P.R. 448/88</i>	5
3 Disagio, delinquenza e devianza minorile	6
<i>3.1 Devianza</i>	6
<i>3.2 Delinquenza</i>	7
<i>3.3 Minore deviante</i>	8
4 Minori e Processo	9
<i>4.1 Tribunale per i minorenni</i>	9
<i>4.2 Diritto alla difesa</i>	10
5 Processo penale e strumenti di giustizia riparativa	10
<i>5.1 Sospensione del processo e M.A.P.</i>	11
<i>5.2. Analisi statistiche sulla criminalità minorile in Sardegna</i>	12
<i>5.3 Affidamento ai Servizi Minorili</i>	12
<i>5.4 Provvedimenti</i>	12
<i>5.5 Messa alla prova e statistiche del dipartimento di giustizia minorile di Cagliari</i>	13
<i>5.5.1 Caratteristiche dei soggetti sottoposti a MAP tra il 2013 e il 2016</i>	13
<i>5.5.2 Provvedimenti</i>	14
6 Importanza dell'assistenza psicologica durante il processo	15
7 Giustizia riparativa	16
<i>7.1 Quadro generale</i>	16
<i>7.2 Programmi</i>	16
<i>7.4 Prassi riparative</i>	17
8 Psicologia e giustizia riparativa in ambito minorile	18
<i>8.1 Psicologia giuridica e autore del reato</i>	18
<i>8.2 Diritti della persona minore e imputabilità</i>	19
<i>8.3 L'intervento psicologico nell'ambito del procedimento penale minorile</i>	19
Bibliografia	21

1 Nascita del diritto penale minorile

Nel XIX secolo la pericolosità sociale raggiunse livelli elevatissimi e il sovraffollamento carcerario ha comportato uno studio che giustificasse tale emergenza. Questo periodo fu caratterizzato dalla scarsa sensibilità nei confronti dell'individuo, ciò ebbe delle ripercussioni tangibili all'interno dei vari ordinamenti giuridici e penitenziari, e compromise l'istituzione di un sistema di giustizia adeguato alle esigenze umanitarie, soprattutto giovanili. Adulti e minori abitavano la medesima categoria di imputati. Entrambi venivano sottoposti al giudizio dinnanzi ai tribunali ordinari, erano soggetti ad uguali pene e convivevano all'interno degli stessi istituti penitenziari.

1.1 Istituzione della Juvenile Court.

Per consuetudine si è soliti riconoscere l'istituzione del primo tribunale minorile, la *Juvenile Court* di Chicago come un "punto di svolta". Pertanto la nascita del diritto penale minorile risale al 1889.

All'istituzione della *Juvenile Court* partecipò il *Children Movement Act* che conferì alla Corte un'impronta paternalistica. Per la prima volta il minore si presentava innanzi a un giudice diverso, del tutto nuovo, competente a decidere tutti i reati, con l'unica eccezione dell'omicidio premeditato¹. L'organo giudicante fu definito esclusivo, giacché per la prima volta fu istituito un tribunale adito a giudicare minori. Questo si avvaleva di un collegio giudicante specializzato e dotato di conoscenze giuridiche e psicologiche così da comprendere la personalità del minore, esplorandone l'animo. Emerse fin da subito la necessità di stabilire in che posizione la figura del minore dovesse essere collocata nell'emisfero penalistico, dando importanza a tutte quelle formalità procedurali a volte traumatizzanti che rendevano ancora più calcata la necessaria corrispondenza tra giudice e buon padre di famiglia. Le novità introdotte dall'istituzione della *Court* da un punto di vista sostanziale permettevano un approccio molto meno invasivo rispetto al passato. Secondo l'etica procedurale invece, venivano concepiti e introdotti provvedimenti del tutto nuovi come la libertà in prova, che si differenziava dalle tradizionali penalità diventando la risposta istituzionale ai reati compiuti da soggetti minori. La libertà in prova era somministrata in collaborazione con i *Probation Officers* il cui compito era di sorvegliare il minore, che era così accompagnato e guidato nella fase di espiazione pena.

1.2 Diffusione delle Corti Giovanili in Europa.

Il *Children Act* emanato nel 1908 in Inghilterra, si configurava come un vero e proprio

¹ S. LARIZZA (2005), *Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, Cedam, Roma, p. 9

Statuto, prevedeva che i minori di anni sedici non potessero essere incriminati e aboliva la pena di morte. La necessità di scandire la minore età in almeno due periodi, uno concernente l'impunità e l'altro relativo alla soggezione al trattamento sanzionatorio, lasciava intravedere il riferimento ai precetti giuridici del *Corpus Juris Civilis* di Giustiniano. Il Corpus identificava tre fasce dell'età evolutiva in virtù delle quali il minore era progressivamente indicato come:

- *Infans*: minore di 7 anni, momento dal quale si riteneva acquisita la capacità di parlare; non era mai considerato punibile.
- *Impubens*: fanciullo tra i 7 e i 14 anni per i ragazzi e 12 anni per le fanciulle, età in cui si decretava il passaggio alla pubertà; la punibilità di tali individui era riconosciuta e subordinata alla *capacitas doli*.
- *Puberes*: erano reputati pienamente capaci, tuttavia la loro giovane età (14-25 anni) presupponeva punizioni meno severe.

Giustiniano tracciò una linea evolutiva, che partiva dai sette per terminarsi ai venticinque anni, momento in cui si passava definitivamente all'età adulta e alla punibilità in concreto. La definizione di distinte fasce d'età, elaborata nel primo novecento, rimanda ideologicamente al modello giustiniano, che doveva necessariamente essere adattato alle esigenze della modernità.

1.3 Istituzione del Tribunale per Minorenni in Italia.

A differenza dei paesi europei ed extraeuropei, l'Italia si sottopose al procedimento di adeguamento e diffusione della giurisdizione minorile con un certo ritardo. Era il 1934 quando venne istituito il primo tribunale per minorenni, come conseguenza dell'entrata in vigore del Codice Penale del 1930. L'istituzione del tribunale per minori fu il frutto di un percorso avviato nel 1908, quando, Guardasigilli dell'epoca era Vittorio Emanuele Orlando che emanò una circolare indirizzata agli operatori giudiziari, volta all'adozione di specifiche misure volte a contrastare l'emergenza riguardante la pericolosità sociale minorile². Il minore era considerato predisposto alla delinquenza e reputato un soggetto socialmente pericoloso a seconda dell'ambiente familiare-sociale-geografico da cui proveniva.

Lo studio concernente la devianza minorile contestualizzava le componenti che avvicinavano i giovani alla delinquenza. L'alcolismo o l'appartenenza a una famiglia incline alla vita criminale, erano fattori che ideologicamente si trasmettevano in via ereditaria, che sommati alle condizioni d'indigenza, all'emarginazione sociale, alla carenza di educazione,

2 G. PANEBIANCO (2008), *Il sistema penale minorile*, Giappichelli, Torino, p. 11.

producevano quell'allarme collettivo tipico non solo della Penisola ma di tutto il continente europeo. I tribunali furono indirizzati a ricreare al proprio interno almeno un organo giudicante che si dedicasse unicamente alla definizione della punibilità minorile, così che una piccola fetta dell'organizzazione giudiziaria fosse specializzata a rapportarsi con soggetti *in fieri*. Il collegio giudicante era composto da un giudice onorario e due giudici togati, gli fu riconosciuta competenza penale e amministrativa. La parte *laica* dell'organo giudicante era composta da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale e pedagogia. Furono istituite speciali strutture destinate all'esecuzione della pena così da poter compiere anche un'osservazione "scientifica" del minore.

2 Diritto Minorile e Ordinamento

L'apertura verso la tutela del minore era già avviata, quando nel 1934 si aprirono le porte del primo Tribunale Minorile Italiano. Si determinò l'innalzamento della soglia d'imputabilità, con il compimento dei 14 anni si acquisiva la capacità di intendere e di volere, il minore dietro la discrezione prudente e accurata del giudice poteva essere reputato imputabile e venire condannato a una pena analoga - nella *species* - a quella dell'adulto ma diminuita secondo quanto attestato ex art. 98 c.p. Fu introdotto l'istituto del perdono giudiziale. L'utilizzo della misura comportava l'astensione dall'applicazione della pena, facendo sì che il giudice desistesse dal pronunciare un provvedimento di condanna o di rinvio, pervenendo a una sorta di effettiva assoluzione. Il diritto penale minorile si apprestava a occupare uno spazio sempre più consistente all'interno dell'ordinamento giuridico, e ciò fu possibile grazie alle nuove prospettive che lo vedevano protagonista.

2.1 Svolta Costituzionale.

L'avvento della Costituzione Repubblicana non poté non avviare nuove riflessioni e nuovi spunti circa l'ordinamento giuridico penale e in particolare sul settore relativo ai soggetti in giovane età, con particolare riferimento agli articoli: 2), 3), 13), 27).

2.2 Codice del processo penale minorile - D.P.R. 448/88

Le influenze che portarono alla riforma del 1988 furono varie: la Costituzione, le Convenzioni Internazionali, le Raccomandazioni Europee e gli interventi dell'ONU, le Regole di Pechino. Il C.p.p.m., nella sua versione primordiale, mirava a tutelare i diritti del minore entrato in conflitto con la giustizia. Le disposizioni vennero nel tempo adattate al fine di essere applicate in modo adeguato alla personalità, alle esigenze del minore e all'evoluzione della società. Pertanto la protezione dei minori, doveva e deve essere garantita tramite un'opera di

prevenzione sociale.

3 Disagio, delinquenza e devianza minorile

Il disagio giovanile è una condizione che investe diversi ambiti della vita di un soggetto in crescita a livello affettivo, familiare, scolastico o sociale, si esprime in diverse forme, trova espressione nelle varie fasi della crescita e si può manifestare in modo diverso a seconda della fascia d'età. Si configura come una frizione legata a percezioni e impulsi di malessere. Si è soliti individuare tre diversi livelli:

- Disagio evolutivo endogeno: legato alla crisi di transizione dell'età adolescenziale;
- Disagio socio-culturale esogeno: legato ai condizionamenti della società complessa;
- Disagio cronicizzante: legato all'interazione di fattori-rischio individuali con le precedenti forme di disagio;

Quest'ultima è la forma più grave di disagio, che sovente esplode in una condizione di disadattamento totalizzante. Tale malessere può manifestarsi in forma emotiva, attraverso alcuni segnali quali stati d'ansia, cambiamenti di umore, irrequietezza che possono altresì mutare per divenire veri e propri sintomi, come disturbi psicosomatici, dell'alimentazione³, del sonno o altro. Il ruolo dei genitori, educatori ed insegnanti è fondamentale, quanto prodromico a cogliere i segnali di esordio del disagio, così da reprimere altre forme più gravi di natura psicopatologica. Si rivela fondamentale cogliere i segnali precoci, che possono emergere già durante i primi anni di vita del bambino, quali disturbi del sonno, dell'alimentazione o della sfera affettiva.

Ancor più rilevanti sono i disturbi di carattere comportamentale, sempre più frequenti in bambini anche molto piccoli, intorno ai 2/3 anni, quando ha inizio per loro l'acquisizione e l'interiorizzazione delle regole e delle norme della vita sociale. Al fianco dell'importante ruolo dei genitori, si colloca quello della scuola, in maniera ancor più stringente quando le famiglie presentano aspetti problematici e/o disfunzionali. Tale intervento, definito "di rete", è in grado di assumere valenza preventiva mediante la collaborazione dei comparti che compongono la socialità del minore.

3.1 Devianza

La devianza è una "*categoria socio-psicologica che fa riferimento a tutte le forme evidenti ed evidenziate di trasgressione alle norme e alle regole rilevanti di uno specifico contesto di rapporti interpersonali e sociali*"⁴. La devianza risulta essere il prodotto di una definizione

3 FONDAZIONE GUGLIELMO GULOTTA, Corso di Alta Formazione in psicologia giuridica, criminale e investigativa per giuristi e psicologi, VI Modulo, Milano Ed. 2020-2021.

4 G. DE LEO, P. PATRIZI (1999), *Trattare con adolescenti devianti*, Carocci, Roma, pp.17-18.

culturale, un concetto sociale e non giuridico perché riflette il giudizio che viene formulato dal tessuto sociale nei confronti di alcune condotte, configurandosi, di fatto, come il comportamento non conforme rispetto alle aspettative diffuse del sistema culturale in un determinato gruppo sociale. Ciò rimanda alla relatività quale sua peculiare caratteristica: la devianza varia nel tempo e nello spazio, perché dipende dal momento storico e dal contesto sociale in cui viene osservato il fenomeno⁵. La dimensione socio-psicologica è certamente un aspetto da tenere in grande considerazione se si vuole privilegiare un approccio che cerchi di cogliere il segnale comunicativo dell'atto deviante nel *hic et nunc* in cui esso si manifesta.

3.2 *Delinquenza*

La delinquenza minorile è un fenomeno che si sviluppa sul concetto di devianza⁶. Si esprime mediante l'assunzione di comportamenti che si discostano dalle norme sociali, che esprimono il bisogno di trasgredire per assumere un'identità all'interno della società. Le espressioni attraverso cui si manifesta la criminalità giovanile sono innumerevoli: tra le più frequenti troviamo la commissione di reati contro il patrimonio, mediante violenza sulle cose o sulle persone, spaccio e uso di sostanze stupefacenti. Non è infrequente altresì la commissione di reati contro la vita e l'incolumità individuale. Numerosi studi nel corso del tempo hanno analizzato i dati statistici e le dinamiche dei reati, per arrivare a identificare le cause che conducono i giovani a commettere atti criminosi. Si parte dall'intenzione di emulare i crimini commessi dagli adulti per arrivare al desiderio di andare contro le regole. Una delle cause più frequenti è legata alle difficoltà economiche, familiari, ovvero a *status* di povertà ed emarginazione. È stato altresì acclarato che coloro i quali vivono in aree periferiche svantaggiate o appartengono a minoranze etniche sono più portati a diventare piccoli delinquenti, a causa della difficoltà ad essere accettati ed integrati nella società. La causa principale per la quale si registra un crescente disagio generazionale, e di conseguenza un aumento della criminalità, è identificabile in situazioni familiari problematiche, nelle quali si verificano eventi traumatici quali divorzi, separazioni, lutti e abusi. In linea generale, la famiglia rappresenta la principale incubatrice di futuri *baby-criminali*, ciò è cagionato dalla disattenzione dei genitori, o al contrario da un controllo asfissiante e troppo serrato o anche da un permissivismo eccessivo. Il verificarsi di queste variabili è in grado di generare reazioni violente e di ribellione, inizialmente all'interno dell'ambiente domestico e in seguito all'esterno. La delinquenza, dunque comprende tutte le condotte criminali che si connotano

5 M. BARBAGLI, A. COLOMBO, E. SAVONA, (2003) *Sociologia della devianza*, Il Mulino, Bologna, p. 17.

6 F.CARTA (2018) *Devianza minorile e prospettive di intervento sul minore autore di reato: la giustizia riparativa*. Tesi di Master in Criminologia e Scienze Forensi XIII Ed., UniD Professional.

per l'alto grado di pericolosità sociale e la previa qualificazione legislativa del comportamento come reato. Devianza e criminalità non sono collocate in un'unica categoria concettuale, solo una piccola parte degli atti devianti costituisce reato, anzi per maggior chiarezza si può affermare che la devianza si pone nei confronti della delinquenza in rapporto di genere a specie. Se è vero che il delinquente è anche un deviante, è altrettanto certo che un deviante non è necessariamente un delinquente. Ma è altresì vero che la devianza si discosta dalla criminalità in quanto *entrambe le realtà hanno un intrinseco valore normativo: criminale è quel comportamento che ponendosi come condotta deviante rispetto alle norme sociali viene sanzionato anche sul piano giuridico*⁷. Inoltre il reato, seppur connotato di maggiore normatività rispetto ad atti antisociali che si configurano come violazioni più lievi, non è una categoria data per via naturale, è anch'esso da intendersi come una categoria relativa che, pur violando una specifica norma del codice penale, si configura come quella condotta che mina gravemente la coscienza collettiva di una società in un momento storico specifico⁸. Il reato presuppone una condotta che viola i valori fondanti di un consorzio sociale tanto da rendere necessaria una risposta punitiva. In sintesi si può affermare che il confine tra devianza e delinquenza è segnato da una linea precisa definita dalla norma penale, al contrario del confine tra disagio e devianza che appare più incerto e sfumato. I fenomeni di disagio, disadattamento, devianza, delinquenza, pur manifestandosi in forme assai diverse tra loro, vanno pedagogicamente interpretati secondo una successione che implica una crescente problematicità, intendendoli come il susseguirsi di fasi che vanno da un più o meno accentuato malessere del giovane a un dichiarato conflitto sociale.

3.3 Minore deviante

L'adolescenza è una fase dell'età evolutiva. Durante tale transizione i giovani attraversano una condizione di mutamento, prima corporeo, ma anche di sviluppo psicologico-emozionale. L'appartenenza ad un ambiente familiare problematico, disgregato o degradato, e questo a prescindere dallo *status sociale*, vale a veicolare il minore verso una crisi adolescenziale più forte degli altri pari, che incide maggiormente sul processo di crescita. Il minore deviante nella maggioranza dei casi vive in città e in zone degradate, proviene da famiglie disgregate o disfunzionali con cui ha un rapporto relazionale compromesso, vive un grave disagio economico ed è di bassa scolarità⁹. Le analisi del fenomeno dal 1970 in poi evidenziano le stesse caratteristiche, mettendo in luce come esso si manifesti spesso in condizioni di

⁷ *Op cit.*

⁸ E. DUBKHEIŦ (1996), *La divisione del lavoro sociale*, Edizioni di Comunità, Milano, p.103

⁹ G. DE LEO, P. PATRIZI (1999), *Trattare con adolescenti devianti*, cit.

marginalità sociale e individuale, mentre ciò che cambia, è il comportamento sociale dei giovani: si è di fronte a forme collegate al diffuso senso di disagio culturale che caratterizza il tempo attuale. La devianza ha così assunto caratteristiche che non la limitano più a una classe o a un gruppo sociale o ad una sub-cultura, ma coinvolge oggi tutti quelli che si vedono rifiutati dal contesto sociale nel quale vivono o che non riescono ad essere sé stessi. Nell'analisi della delinquenza minorile è, pertanto, necessario considerare non solo la condotta e la personalità del ragazzo, ma anche tutte le interrelazioni tra l'autore della condotta e il contesto sociale allargato. Molti ragazzi possono commettere, in un momento della loro storia, atti devianti o veri e propri reati, ma non necessariamente diventano delinquenti: quell'atto, infatti, seppur espressione di disagio, può rimanere singolo senza strutturarsi in una condotta deviante vera e propria, espressione di un malessere più strutturato. Ciò detto pone una riflessione sul fatto che un ragazzo può intraprendere una carriera criminale come spinto da una serie concatenata di azioni e reazioni poste in essere dal circuito familiare, attraverso l'abbandono, la trascuratezza, dal contesto scolastico, attraverso rifiuti, sospensioni ed allontanamenti dal gruppo dei pari, attraverso l'imitazione, la derisione, lo scherno, o dalle istituzioni, attraverso un supporto non adeguato. La delinquenza è il risultato di un percorso personale involutivo che si manifesta prima con il disagio, poi con il disadattamento e la devianza. L'atto antiggiuridico non avviene in maniera casuale ma è frutto di una difficoltà non letta, a cui non è stata data la risposta adeguata che è cresciuta pian piano alimentandosi di fattori deficitari. Ciò non vuol dire che i ragazzi collocati in contesti a rischio, siano inesorabilmente destinati ad un percorso fatale con il carcere al capolinea. L'epilogo è evitabile grazie all'intervento e alla presenza dei servizi socio-educativi dell'Ente locale e del volontariato nei contesti dominati dalla criminalità organizzata. Ne consegue che la collettività, le politiche sociali e la politica giudiziaria concorrono fortemente a ridurre o ad accrescere il rischio di devianza.

4 Minori e Processo

4.1 Tribunale per i minorenni

Presso ogni sede di Corte d'Appello, è sito il Tribunale per i Minorenni. Del giudicato penale si occupa un organo collegiale composto da due magistrati togati e da due giudici onorari – un uomo e una donna benemeriti dell'assistenza sociale, scelti tra i cultori della biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età. Il Tribunale dei Minori ha competenza per i reati commessi da soggetti aventi compiuto il quattordicesimo anno di età e non ancora il diciottesimo. La magistratura di

sorveglianza vigila sulla fascia di età relativa ai maggiori di anni quattordici fino al compimento del venticinquesimo anno. Coadiuvano l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. Tra i più importanti, nel territorio del Sassarese: il CPA (Centro di prima accoglienza) e l'USSM (Ufficio di servizio sociale per i minorenni) essi si configurano come servizi educativi; sono stati istituiti per garantire al minore indagato/imputato la minima offensività e la massima de-stigmatizzazione durante tutto il percorso giudiziario. Per quanto le funzioni dei due istituti siano distinte fra essi operano con grande sinergia. In particolare a Sassari dove si sono svolti i colloqui con gli educatori di entrambi i servizi, tale continuità è quanto mai marcata e vissuta quotidianamente affinché il minore sia davvero preso in carico, seguito e accompagnato¹⁰.

4.2 Diritto alla difesa

Il diritto alla difesa del minore è stato un argomento oggetto di analisi da parte della Corte Costituzionale, di modo che esso non fosse considerato un *minus* di garanzie rispetto a quelle spettanti all'adulto. La sentenza più autorevole è la n. 99/1975¹¹: *oltre alla necessità e all'obbligatorietà dell'invio della comunicazione giudiziaria al genitore esercente la patria potestà – l'importanza di garantire al minore oltre che una difesa prettamente tecnica, una soprattutto morale.*

5 Processo penale e strumenti di giustizia riparativa

L'attuale modello d'intervento della giustizia minorile è finalizzato in modo che il minore autore di reato trascorra il minor tempo possibile nel sistema di giustizia ed uno dei suoi obiettivi è quello di renderlo responsabile delle conseguenze giudiziarie derivanti dall'atto compiuto quindi:

- l'adolescente dai 14 ai 18 anni è visto come soggetto attivo che può prestare o negare il consenso per i passaggi e le azioni procedurali, ha il diritto di ricevere informazioni riguardanti il processo che lo coinvolge;
- il processo minorile deve assumere un'attitudine responsabilizzante quindi, oltre ad accertare fatti e capacità, si propone di promuovere interventi e progetti di cambiamento tenendo conto delle differenze soggettive tra i ragazzi ed anche tra soggetti coinvolti nel medesimo crimine.

10 F.DETTORI, G.MANCA, L.PANDOLFI (2013), *Minori e famiglie vulnerabili*, Carocci, Roma, p.13.

11 Corte Cost. 29 aprile 1975, n.99, in *Gazz. Uff.*, 1975, n. 114.

Il D.P.R. 448/1988 si contraddistingue per una dimensione di “processualità” e gli interventi previsti si ispirano ai principi di: minima offensività, de-stigmatizzazione, de-istituzionalizzazione e attitudine responsabilizzante.

5.1 Sospensione del processo e M.A.P.

I minorenni autori di reato, possono beneficiare dell’istituto della *messa alla prova*. Questa consiste nel portare avanti un processo rieducativo, per un determinato periodo di tempo, al fine di dimostrare all’autorità giudiziaria di aver compreso la gravità delle proprie azioni e la volontà di allontanarsi definitivamente dal contesto dell’illegalità. L’istituto della messa alla prova è stato introdotto e disciplinato dagli artt. 28 e 29 del D.P.R. 448/88 ed è utilizzato dal legislatore per attuare i principi cardine del processo penale minorile. L’istituto si ispira alla *probation* di origine anglosassone ma, a differenza di questa, l’intervento viene adottato nel corso del procedimento e non durante la fase di espiazione della pena. Quindi, la sospensione prevista dall’art. 28, precede la pronuncia sul merito invece che seguirla. L’istituto, di norma definito “*probation processuale*”, si fonda su uno schema piuttosto semplice: qualora il giudice reputi che il minore possa seguire con profitto un percorso rieducativo attivabile immediatamente, il processo viene sospeso per un periodo di osservazione non superiore ai tre anni nei quali il minorenne viene affidato ai servizi sociali per lo svolgimento di un programma stabilito e concordato; decorso il periodo di sospensione, il giudice dichiara estinto il reato se, tenuto conto del comportamento, della personalità del minore e degli esiti dell’iter risocializzante, ritiene che la prova cui è stato sottoposto il minore abbia avuto esito positivo. L’obiettivo dell’istituto, in altri termini, sembra essere quello di consentire la formulazione di un giudizio prognostico sul reinserimento sociale del minore a seguito dell’avvenuta interiorizzazione di modelli di comportamento socialmente apprezzabili. Inoltre gli interventi devono essere in grado di offrire un sostegno adeguato al fine di promuovere lo sviluppo di potenzialità e risorse a livello individuale, familiare e sociale e cercare di limitare i rischi di devianza. Si tratta dunque di un’ipotesi di *diversion* “condizionata”, che porta a discostarsi dalle logiche del sistema punitivo per affiancarsi a quelle dell’assistenza sociale, per favorire la tempestiva attivazione di misure di sostegno, responsabilizzazione e risocializzazione a favore del minore imputato. La messa alla prova trova il suo fondamento negli articoli 31 e 27 della Costituzione, che impongono al legislatore di prevedere strumenti sanzionatori che favoriscano il recupero dei minori, con riguardo alla specificità della loro condizione psicofisica; è una misura a forte caratura rieducativa, e quindi pienamente conforme al principio di individualizzazione, poiché risulta essere tanto più efficace quanto

più è ritagliata sui bisogni, sulle caratteristiche, sulle risorse personali ed ambientali del minore che ne è destinatario¹². Così il processo, oltre ad essere sede di accertamento del fatto, diviene strumento per intervenire sulla personalità dell'imputato. Il minore, prima di essere espulso dal circuito penale, deve dar prova di un reale cambiamento. Alla base di questo istituto vi è dunque un bilanciamento di interessi: lo Stato rinuncia alla prosecuzione del procedimento e dunque alla possibile punizione, ma chiede al minore non solo l'astensione dal commettere altri reati, ma anche un impegno in positivo, quale l'adesione ad un progetto, secondo un itinerario di crescita e di evoluzione, nel rispetto di attività precise e nella piena e totale collaborazione con gli operatori e i servizi sociali.

5.2. Analisi statistiche sulla criminalità minorile in Sardegna

I Servizi Minorili della Giustizia in Sardegna prendono in carico minori e giovani segnalati dall'Autorità Giudiziaria minorile nell'ambito di procedimenti di natura penale e li affiancano, congiuntamente ai Servizi dell'Ente Locale e/o ai Servizi Sanitari Specialistici, in percorsi finalizzati all'inclusione sociale e alla rapida fuoriuscita dal circuito penale. Il maggior numero di soggetti segnalati dalle Autorità Giudiziarie Minorili in Sardegna ha la residenza nella Provincia di Cagliari, seguita da quella di Sassari¹³. Nel Sassarese i comuni interessati dal maggior numero di segnalazioni di reato a carico di minori sono quelli di Sassari, Alghero, Porto Torres.

5.3 Affidamento ai Servizi Minorili

I dati del Ministero della Giustizia, elaborati dal Centro di Giustizia Minorile di Cagliari, delineano che nella Provincia Turrigena la maggior parte dei soggetti segnalati viene presa in carico dai Servizi Minorili in area esterna. Solo una piccola parte transita per i Servizi residenziali: I.P.M. di Quartucciu, C.P.A., Comunità private.

5.4 Provvedimenti

Nel periodo intercorrente tra il 2012 e il 2013, le Autorità Giudiziarie Minorili hanno emesso, a carico di minori e giovani residenti in Provincia di Sassari, 443 denunce a piede libero e 27 provvedimenti di arresto. Nei confronti di alcuni ragazzi sono state disposte delle misure cautelari, nello specifico: 38 prescrizioni, 26 collocamenti in comunità, 19 permanenze in casa, e 7 custodie cautelari in carcere. La misura maggiormente applicata in sede di giudizio è la messa alla prova con 105 provvedimenti emessi a carico di 85 minori. Le condanne a pena detentiva e le misure alternative alla detenzione continuano a costituire una parte residuale dei

¹² FONDAZIONE GUGLIELMO GULOTTA, Corso di Alta Formazione in psicologia giuridica, criminale e investigativa per giuristi e psicologi, VI Modulo, Milano Ed. 2020-2021.

¹³ Le elaborazioni grafiche riportate ed elaborate dal Referente Locale per la Statistica Dott.ssa Caterina Perra sono reperibili presso il Centro per la Giustizia Minorile per la Sardegna, Cagliari.

provvedimenti emessi. Nello specifico, nel biennio in esame sono state registrate 3 condanne con esecuzione della pena detentiva in carcere, 10 condanne con sospensione condizionale della pena e 1 misura alternativa alla detenzione. Tra i provvedimenti che nel periodo in esame hanno chiuso i procedimenti penali troviamo inoltre: 64 irrilevanze del fatto, 38 perdoni giudiziali, 32 sentenze di non luogo a procedere per non imputabilità del minore di anni quattordici e 15 assoluzioni.

La misura della messa alla prova, che per le sue caratteristiche destigmatizzanti rappresenta un'importantissima opportunità per i minori e i giovani che hanno fatto ingresso nel circuito penale, costituisce quindi uno degli interventi maggiormente posti in essere dall'A.G. Minorile in collaborazione con i Servizi Sociali.

5.5 Messa alla prova e statistiche del dipartimento di giustizia minorile di Cagliari

Tra il 2013 e il 2016 le Autorità Giudiziarie Minorili Regionali hanno emesso complessivamente 1156 provvedimenti di messa alla prova, relativi a 965 minori e giovani adulti in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni di Cagliari e Sassari. I provvedimenti sopra riportati corrispondono per il 99% (61% Cagliari, 38% Sassari) alle disposizioni delle Autorità Giudiziarie Minorili della Sardegna, la restante parte è stata disposta da altre AA.GG.

5.5.1 Caratteristiche dei soggetti sottoposti a MAP tra il 2013 e il 2016¹⁴

I soggetti in M.A.P. sono prevalentemente di genere maschile e di nazionalità italiana.




Figura – 1 Elaborazione CGM Cagliari su dati SISM

La quasi totalità dei provvedimenti di M.A.P. comprende soggetti residenti in Sardegna.




Figura – 2 Elaborazione CGM Cagliari su dati SISM

14 F. CARTA (2017): *Il minore autore di reato: la sua rieducazione e risocializzazione attraverso il processo e l'esecuzione penale*, Tesi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG/01, Università degli Studi di Sassari, Anno Accademico 2016-2017.

Per quanto riguarda l'età dei soggetti al momento del provvedimento (il primo per coloro che ne hanno avuto più di uno) quella più rappresentata riguarda i giovani adulti, la maggior parte dei quali di età compresa tra i 18 e i 19 anni.




Figure – 3 e 4 Elaborazione CGM Cagliari su dati SISM

Per quanto attiene la tipologia dei delitti per i quali sono state concesse le misure, la percentuale maggiore riguarda quelli contro il patrimonio, seguita da quelli contro la persona.



Figura 5 - Elaborazione CGM Cagliari su dati SISM

Il delitto maggiormente segnalato è stato in assoluto il furto, seguito dalla produzione, spaccio e traffico illecito di sostanze stupefacenti e dalle lesioni personali volontarie.

5.5.2 Provvedimenti

La maggior parte dei provvedimenti di M.A.P. hanno avuto una durata compresa tra 1 e 6 mesi. Tra le prescrizioni della misura, oltre ai colloqui col servizio sociale, assumono un particolare rilievo le attività di volontariato, seguite da attività di studio, sport e lavoro. Anche l'invio all'ufficio di mediazione appare una prescrizione piuttosto frequente. La maggior parte delle misure effettuate nel periodo di riferimento hanno avuto un esito positivo.




Figura 6 - Elaborazione CGM Cagliari su dati SISM

6 Importanza dell'assistenza psicologica durante il processo

La cura e la protezione del minore coinvolto in un procedimento penale non si risolve nella esigenza di ridurre al minimo gli effetti pregiudizievoli. È assicurata infatti, l'assistenza affettiva e psicologica, esercitata a seconda del caso, dai soggetti esercenti la potestà genitoriale o da altra persona, indicata dal minore e ammessa dal giudice che procede. Il *favor* nei confronti del minore oltre a consentire la vicinanza degli affetti durante l'iter processuale, prevede un ulteriore sostegno garantito dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali tempestivamente informati dell'arresto, del fermo, o dell'accompagnamento coattivo negli uffici di polizia giudiziaria, assistono il soggetto quando sottoposto a misura cautelare o messo alla prova, concorrono all'esecuzione delle sanzioni sostitutive, e sono ascoltati nell'udienza preliminare e nel dibattimento per fornire notizie circa la personalità dell'imputato. Qualora inderogabili esigenze processuali lo richiedano il ragazzo, potrà essere estromesso *in toto* o momentaneamente allontanato dalle aule processuali. Ad oggi, le risposte che l'ordinamento offre, non si limitano al campo giudiziario: infatti i comportamenti delittuosi, la commissione di fatti antigiuridici e colpevoli, i caratteri della devianza non vengono analizzati unicamente nella accezione penalistica, bensì lo studio viene ampliato agli *input* che hanno prodotto tali esiti per circoscriverli eliminarli, o quantomeno contenerli. La devianza nel minore può essere occasionale, fortuita, o anche una scelta di vita, l'esito, tuttavia, non può che essere frutto di un'accurata analisi. Una volta determinati tali parametri, diviene possibile designare un progetto d'ausilio ed evitare la reiterazione. È così che emerge il carattere educativo e non solo afflittivo della pena, coerentemente con le linee guida del codice di procedura penale minorile il quale persegue l'obiettivo di disegnare un procedimento intagliato sulle esigenze di educazione e socializzazione di una personalità in formazione¹⁵. L'incontro con la giustizia minorile appare l'occasione per consentire l'uscita dalla condizione deviante, un'opportunità che se sfruttata consente al minore di spogliarsi dei tratti negativi, antisociali e criminali del proprio temperamento per essere accolto in una società pronta a recepire tale trasformazione. Il conseguimento del risultato è frutto di un elaborato e articolato sistema che reputa complementari i requisiti afflittivi ed educativi della pena. Il percorso di formazione dovrebbe poi proseguire con la socializzazione e l'apprendimento, rimessi alle attività scolastiche, di modo che il percorso evolutivo possa acquisire tutti gli elementi utili a distinguere

15 M. CAVALLO (2002), Ragazzi senza. Disagio, devianza e delinquenza, Mondadori, Milano, p.4.

nell'*incontro-scontro* con la società, - in base al concetto di giusto o sbagliato imparato e consolidatosi con la crescita - il comportamento lecito da quello illecito.

Talvolta qualcosa durante questo *iter* non funziona. L'ambiente familiare può rivelarsi inidoneo all'educazione, per capacità intrinseche o perché travolto da pressioni esterne (talora entrambi i motivi) così da non riuscire a svolgere adeguatamente il proprio ruolo, oppure ancor peggio, esso viene svolto in modo disfunzionale (ad es. trasmette disvalori o collude con la criminalità).¹⁶.

7 Giustizia riparativa

7.1 Quadro generale

La Direttiva 2012/29/UE mira a definire la giustizia riparativa: «*qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale*». La giustizia riparativa agisce in modo diverso da quella penale in quanto considera il crimine una violazione commessa sulle persone e sugli obblighi sociali, e tende a riconoscere le persone e le loro azioni in quanto tali. Al contrario di quanto accade nell'emisfero penalistico, la giustizia riparativa porta alla creazione di nuovi obblighi finalizzati alla ricostruzione di un equilibrio relazionale. Il termine “giustizia riparativa” si riferisce a ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale¹⁷.

7.2 Programmi

La giustizia riparativa¹⁸ prevede differenti programmi a seconda del contesto sociale, economico, culturale e delle capacità di accoglienza di formule alternative di gestione del conflitto. Gli interventi operati attraverso la giustizia riparativa sono rivolti e soddisfano i bisogni di tre destinatari:

- Il reo che ha il bisogno e il dovere di assumersi le proprie responsabilità;
- La vittima che ha il bisogno di ottenere riparazione;
- La comunità che ha il bisogno di riconciliazione.

Tutte e tre le parti hanno necessità di soddisfare questi bisogni, pertanto il miglior utilizzo di giustizia riparativa si realizza in un'area di incontro. Si tratta in questo caso di programmi

16 F.DETTORI-G.MANCA-L.PANDOLFI, *op. cit.*, p. 13.

17 Raccomandazione Rec. (2018)8, del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale

18 F. CARTA (2018), *op. cit.*

pienamente riparativi che comprendono *Family Group Conference*, conferenze di comunità e *restorative circles*. Altresì, si parla di programmi prevalentemente o parzialmente riparativi quando vengono coinvolti uno o due ambiti, questi non sono programmi pienamente riparativi ma possono essere orientati in tal senso. Ne sono esempio la mediazione e la restituzione, che vedono coinvolti l'autore del reato e la vittima. Infine, esistono programmi parzialmente riparativi che coinvolgono solo una delle tre parti, come i servizi per le famiglie degli autori di reato¹⁹. Il concetto di giustizia riparativa corrisponde a differenti tipologie che si possono così suddividere:

- “unilaterale”, quando l'attenzione è rivolta principalmente alla vittima e si utilizza qualsiasi servizio di supporto o al reo per aiutarlo nel processo di reintegrazione;
- “autoritaria”, quando deriva da una decisione formale (come nel caso in cui il reo è tenuto ad una restituzione alla vittima poiché vi è una decisione giudiziaria);
- “democratica”, quando il processo riparativo oltre che prevedere un dialogo tra autore e vittima, coinvolge anche la comunità.

7.4 Prassi riparative

Accanto alle forme base della mediazione diretta autore-vittima (ancorché agevolata da un terzo) e della riparazione materiale, nei suoi diversi aspetti del risarcimento e delle restituzioni, possiamo individuare una molteplicità di programmi suddivisi per categorie a seconda che privilegino lo scambio comunicativo tra le parti, il coinvolgimento della comunità o la soddisfazione materiale della persona offesa. Tra i programmi che privilegiano lo scambio comunicativo possiamo indicare: *apology*, *victim-offender mediation*, *victim/community impact*, *victim empathy groups or classes*. Tra i programmi che coinvolgono la comunità, invece, troviamo (dai gruppi famigliari alle istituzioni locali): *community/family group conferencing*, *community/neighbourhood/victim impact statements* (una modalità che viene utilizzata soprattutto nei reati senza vittima individuata per sottolineare le conseguenze sociali del crimine), *community restorative board* (dove gruppi di cittadini incontrano l'autore del fatto per predisporre un percorso riparativo), *community sentencing/peacemaking circles* (la comunità viene coinvolta nel predisporre un programma sanzionatorio corrispondente agli interessi di tutti i soggetti coinvolti), *community services*. Infine, si può fare riferimento a programmi finalizzati alla riparazione materiale: *compensation program*, *financial restitution to victims*. La giustizia riparativa, a differenza di

19 P. PATRIZI (2019), “La giustizia riparativa”. *Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*”, Roma, Carocci Editore

quella retributiva, si propone di riconciliare anziché di punire²⁰, domandandosi quale sia la modalità più idonea per riparare il male cagionato. Non dovrebbe consistere nel risarcire il danno prodotto, ma concretizzarsi nel ricercare e mettere in pratica azioni positive che tendano a una graduale responsabilizzazione del reo.

8 Psicologia e giustizia riparativa in ambito minorile

8.1 Psicologia giuridica e autore del reato

La psicologia giuridica minorile è un settore molto vasto, che si applica al diritto, alla giustizia e ai processi regolativi di situazioni e condizioni che coinvolgono soggetti in età evolutiva. L'oggetto di studio riguarda le condizioni di rischio psicosociale nelle quali può essere coinvolto un minore e i comportamenti che questo può mettere in atto, comprende anche le previsioni normative volte a regolare tali condizioni e i conseguenti interventi di tutela. La psicologia giuridica minorile comprende le seguenti aree di ricerca:

- la tutela della persona minore quando si trova in condizioni di rischio psicosociale;
- l'impatto delle leggi sulle situazioni sottoposte a provvedimenti giudiziari;
- l'elaborazione normativa in materia minorile, che fa particolare attenzione alla capacità del diritto interno di recepire i principi affermati dalle convenzioni internazionali europee;
- le procedure giudiziarie che coinvolgono persone minorenni (sia in ambito civile che in ambito penale) tra le quali troviamo l'organizzazione della giustizia minorile, tecniche e strategie processuali, le interazioni tra i diversi attori coinvolti, l'affermazione dell'interesse dell'individuo minore e l'esercizio dei suoi diritti;
- I comportamenti problematici e devianti durante la crescita, considerati parallelamente ad interventi di prevenzione e trattamento;
- L'organizzazione e i modelli d'intervento dei servizi nella valutazione e nel trattamento delle specifiche condizioni a rischio, dei comportamenti problematici e delle devianze di tipo criminale;
- La formazione di protagonisti e servizi della giustizia minorile e del territorio.

8.1.1 Una giustizia "speciale" per il minore

Il principio fondamentale su cui è basata la giustizia minorile è rappresentato dal fatto che il minore autore di reato è un soggetto diverso dall'adulto. La giustizia minorile dedica particolare attenzione ai bisogni educativi dei minorenni che infrangono la legge infatti, numerosi studiosi, concordano nel ritenere che questi ultimi abbiano la necessità di essere educati e responsabilizzati e che debbano essere coinvolti in un percorso che porti ad un

20 G. MANNOZZI (2003), *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale* Giuffrè, Milano.

cambiamento al fine di neutralizzare quelli che sono gli aspetti antisociali attraverso la valorizzazione degli aspetti positivi presenti in essi. Si ricorre quindi a piani educativi personalizzati nei quali non è sufficiente solo la conoscenza della personalità del minore, ma è anche opportuno andare ad analizzare quelle che sono le motivazioni che hanno portato quest'ultimo ad infrangere la legge, le quali sono molteplici e diverse a seconda del caso specifico. Gli obiettivi prefissati dalle indagini sono i seguenti: valutare la responsabilità del minore relativamente alla pena, ricorrere, se necessario, ad eventuali provvedimenti per la condotta genitoriale, mettere in atto misure preventive le quali comprendono anche l'allontanamento del minore dal proprio ambiente di vita, qualora questo non sia idoneo. In alcuni casi è stato dimostrato che il giovane autore di reato presenti un disturbo del comportamento, come iperattività e deficit dell'attenzione (ADHD). In casi come questi emerge la necessità di diagnosi precoci al fine di evitare che specifici disturbi non riconosciuti possano portare a condotte devianti. Per quanto concerne l'ambito psicologico, sono state proposte alcune variabili come cause efficienti della devianza minorile che si sono dimostrate convincenti nello spiegare la *ratio* dei crimini giovanili. Tra queste troviamo:

- *Devianza da pulsione non arginata*: incapacità gestire un determinato desiderio proveniente da un conflitto interno;
- *Condizionamento da modelli antisociali*: identificazione con modelli devianti e oppositivi, una diversa percezione sociale delle leggi e delle regole che induce a valutare come corretti dei comportamenti che la legge definisce crimini;
- *Violenza difensiva*: proteggere con la condotta deviante violenta la propria autostima.

8.2 Diritti della persona minore e imputabilità

L'applicazione del diritto penale minorile fa riferimento a individui compresi nella fascia d'età tra i 14 e i 18 anni, solo nel caso in cui è stata accertata la loro capacità di intendere e di volere al momento in cui è stato commesso il reato. L'azione penale, quindi, può essere liberamente esercitata solo nei confronti di chi, al momento del reato, era capace penalmente, dunque imputabile. Tale capacità di intendere e di volere viene accertata dal giudice.

8.3 L'intervento psicologico nell'ambito del procedimento penale minorile

Nella prospettiva adottata dal Codice di procedura penale minorile, l'intervento psicologico è visto come un aiuto volto a valutare le problematiche evolutive dell'adolescente e come un sostegno al minore e al suo contesto di sviluppo. L'obiettivo è di sostenere il processo di crescita del minore, quale che sia la difficoltà che ostacola il percorso di inserimento sociale,

sia che si tratti di conflitti evolutivi adolescenziali²¹, di patologia della personalità o di psicopatologie che implicino la perdita del contatto con la realtà. Alla valutazione prognostica della gravità del reato o della pericolosità sociale di un adolescente, seguono le considerazioni sul senso del comportamento trasgressivo assunto e sull'attivazione del processo di responsabilizzazione. La partecipazione del minore all'intervento psicologico contribuisce non soltanto a comprenderne i bisogni, ma anche a renderlo edotto delle conseguenze del proprio comportamento, contestualizzando il contesto in cui vive. L'attenzione alle esigenze del minore non prevede unicamente l'ascolto dei bisogni infantili, oscurando il danno che il suo comportamento può arrecare alle vittime, ma coincide con il sostegno alla sua capacità adulta di riconoscere la responsabilità del proprio comportamento, tenendo conto del senso sociale che esso assume. Il Codice, cerca soprattutto di attivare detto processo di responsabilizzazione tenendo conto delle capacità e del livello di sviluppo di ciascun minore. La chiave del supporto in capo all'adolescente imputato, da un punto di vista psicologico, consente di aumentare la capacità di valutazione, che non coincide con l'abilità di formulare una diagnosi, ma che implica una comprensione del rapporto tra il minore e il proprio *habitat*.

Conclusioni

Il minore autore di reato è l'espressione di una condizione di disagio, non immediatamente diagnosticata nella sintomatologia prodromica al compimento dell'atto antigiuridico, colpevole e quindi punibile.

Gli strumenti della giustizia minorile, oggi, consentono di analizzare tale fenomeno e fornire ad esso una risposta che miri a disegnare intorno al minore, un percorso *ad hoc* calibrato in relazione al grado di devianza e pericolosità che ne contraddistingue l'indole.

I rimedi proposti dall'ordinamento e analizzati nel presente lavoro, forniscono risposte incoraggianti circa la possibilità, nei confronti del soggetto *in fieri*, di rieducazione e reinserimento nella società.

La condizione di minore età presuppone elevate possibilità di recupero e cambiamento, possibili ed auspicabili solo se connesse a fattori attivi ed emozionali in grado di consentire al reo di interiorizzare il passato, essere presente a se stesso e decidere scientemente del proprio futuro.

21 V. CUZZOCREA, Phd, 2020 *Adolescenti e abuso sessuale on line: dalle condotte a rischio al rischio di vittimizzazione*. Fondazione Guglielmo Gulotta, Corso di Alta Formazione in psicologia giuridica, criminale e investigativa per giuristi e psicologi, VI Modulo, Milano Ed. 2020-2021.

Bibliografia

1. S. LARIZZA (2005), *Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, Cedam, Roma, p. 9
2. G. PANEBIANCO (2008), *Il sistema penale minorile*, Giappichelli, Torino, p. 11.
3. FONDAZIONE GUGLIELMO GULOTTA (2020), Corso di Alta Formazione in psicologia giuridica, criminale e investigativa per giuristi e psicologi, VI Modulo, Milano Ed. 2020-2021.
4. G. DE LEO, P. PATRIZI (1999), *Trattare con adolescenti devianti*, Carocci, Roma, pp.17-18.
5. M. BARBAGLI, A. COLOMBO, E. SAVONA, (2003) *Sociologia della devianza*, Il Mulino, Bologna, p. 17.
6. F. CARTA (2018) *Devianza minorile e prospettive di intervento sul minore autore di reato: la giustizia riparativa*. Tesi Master in Criminologia e Scienze Forensi XIII Ed., Uni-D Professional.
7. *Op cit.*
8. E. DUÅKHEIŰ (1996), *La divisione del lavoro sociale*, Edizioni di Comunit , Milano, p.103
9. G. DE LEO, P. PATRIZI (1999), *Trattare con adolescenti devianti*, cit.
10. F.DETTORI, G.MANCA, L.PANDOLFI (2013), *Minori e famiglie vulnerabili*, Carocci, Roma, p.13.
11. CORTE COST. 29 aprile 1975, n.99, in *Gazz. Uff.*, 1975, n. 114.
12. FONDAZIONE GUGLIELMO GULOTTA (2020), Corso di Alta Formazione in psicologia giuridica, criminale e investigativa per giuristi e psicologi , VI Modulo, Milano Ed. 2020-2021.
13. Le elaborazioni grafiche riportate ed elaborate dal Referente Locale per la Statistica Dott.ssa Caterina Perra sono reperibili presso il Centro per la Giustizia Minorile per la Sardegna, Cagliari.
14. F. CARTA (2017): *Il minore autore di reato: la sia rieducazione e risocializzazione attraverso il processo e l'esecuzione penale*, Tesi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG/01, Universit  degli Studi di Sassari, Anno Accademico 2016-2017.
15. M. CAVALLO (2002), *Ragazzi senza. Disagio, devianza e delinquenza*, Mondadori, Milano, p.4.
16. F.DETTORI-G.MANCA-L.PANDOLFI, *op. cit.*, p. 13.
17. RACCOMANDAZIONE REC. (2018)8, del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale
18. F.CARTA (2018), *op. cit.*
19. P.PATRIZI (2019), *“La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunit ”*, Roma, Carocci Editore.
20. G. MANNOZZI (2003), *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale* Giuffr , Milano.

21. FONDAZIONE GUGLIELMO GULOTTA, Corso di Alta Formazione in psicologia giuridica, criminale e investigativa per giuristi e psicologi, VI Modulo, Milano Ed. 2020-2021. V. CUZZOCREA, Phd, 2020 *Adolescenti e abuso sessuale on line: dalle condotte a rischio al rischio di vittimizzazione.*